

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI E L'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU. ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI RISONANZA MAGNETICA.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Direttore Generale facente funzioni Dr. Antonio Farci, che agisce in nome e per conto dell' Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

E

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari (C.F. 02315520920), di seguito indicata come Azienda Ospedaliera, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Antonio Garau, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n.1.

PREMESSO CHE

- presso il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale – U.O.C di Radiologia, sono in fase di imminente conclusione le opere necessarie all'installazione e al collaudo di un apparecchio per la Risonanza Magnetica, di cui l'Azienda si è recentemente dotata;
- di dover acquisire competenze specifiche sulle più recenti tecnologie di acquisizione per immagini attraverso risonanza magnetica, a favore del personale medico e tecnico della suddetta U.O.C e che a tal fine la Asl n. 6 di Sanluri ha necessità di avvalersi della collaborazione professionale di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di cui trattasi;
- che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari ha manifestato alla Asl n. 6 di Sanluri la disponibilità a svolgere attività di consulenza e aggiornamento professionale per il tramite di proprio personale Dirigente Medico con specializzazione in Radiologia e in possesso di specifiche competenze ed esperienza professionale nei sistemi TC e RM avanzati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Oggetto del contratto

Il personale Dirigente Medico con specializzazione in Radiologia dipendente dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, svolgerà a favore della Asl. n. 6 di Sanluri, al di fuori degli orari di servizio, attività di aggiornamento professionale in materia di Risonanza Magnetica a favore del personale medico e TSRM della U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6, in San Gavino Monreale, per consentire l'avvio dell'attività di diagnostica RM nel predetto P.O..



ART. 2 - Ambito di erogazione

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo, sarà erogata da personale Dirigente Medico, dipendente dell'Azienda Ospedaliera, specialista nella disciplina di radiologia e con esperienza professionale nei sistemi TC e RM avanzati.

Il personale Dirigente Medico di cui sopra, che assume la responsabilità dell'incarico accettato, svolgerà l'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al precedente articolo presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6, in San Gavino Monreale, su richiesta e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria della Asl.n 6 e del Direttore della predetta U.O.C. del suddetto P.O. di San Gavino M.le e al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 3 - Articolazione delle prestazioni

L'attività di cui sopra avrà un'articolazione oraria pari a n. 36 ore settimanali, articolate in n. 6 ore giornaliere per n. 6 giorni, per il primo mese dalla data di piena operatività dell'attività di diagnostica RM nel Presidio Ospedaliero "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6, la cui data sarà comunicata all'Azienda Ospedaliera e al personale Dirigente Medico della stessa, dal Direttore U.O.C. di Radiologia della Asl n. 6, e di n. 12 ore settimanali a partire dal secondo mese dalla data di cui sopra e fino a scadenza della presente convenzione. Il numero, la durata degli accessi e i relativi orari, saranno concordati tra il personale Dirigente Medico individuato dall'Azienda Ospedaliera e il Direttore della U.O.C. di Radiologia del P.O. della Asl n. 6.

Tale attività sarà svolta dal suddetto personale al di fuori dell'orario di servizio, indicando che comunque dovranno essere fatte salve le esigenze prioritarie dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Nel caso di ulteriori necessità, è fatta salva la possibilità che le parti addivengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART. 4 - Corrispettivi

Per le suddette prestazioni la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà all'Azienda Ospedaliera un compenso lordo, comprensivo di IRAP, pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione svolta dal personale Dirigente Medico incaricato. Sarà inoltre riconosciuto al predetto personale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" un indennizzo di €. 30,00 (trenta/00) per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso.

ART. 5 - Pagamenti

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3 verrà corrisposto dalla Asl n. 6 all'Azienda Ospedaliera, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati dai professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera operanti nell'ambito della presente convenzione, attestato dal Direttore della U.O.C. di Radiologia del P.O. "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6.

Sull'importo di cui al comma precedente, erogato al personale dell'Azienda Ospedaliera, verrà effettuata la trattenuta IRAP nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria.

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della Asl n. 6, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Direttore della U.O.C. di Radiologia del P.O. "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6, che indichi i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

ART. 6 – Copertura assicurativa

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali al personale messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti a terzi.

ART. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata di n. 12 mesi naturali e consecutivi, con esclusione di tacito rinnovo.

ART. 8 – Risoluzione e controversie

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 9 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, firmato, sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
della A.O. "G. BROTZU"
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
della A.S.L. N. 6 Sanluri

Dr. Antonio Farci

